

Statuto Associazione di Promozione Sociale "Polvere di Stelle APS - Arte e Cultura "

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "Associazione Polvere di Stelle APS – Arte e Cultura", di seguito "associazione". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale in Boscoreale (NA), via L. Oliva n.74; eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello Statuto.
3. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo e finalità

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.
Le attività dell'associazione sono classificate secondo il codice **ATECO 94.99.20 – Attività di organizzazioni associative n.c.a.**
Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dell'arte e della pratica del volontariato, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
 - Promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza.
 - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, in conformità a quanto stabilito del decreto di cui all'articolo 6 del codice del Terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
3. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni in cui l'articolo 7 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed interazioni.
4. In ottica non-profit, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, provenienti, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di:

- a) contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, 18 e 33 della Costituzione;
- b) consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- c) sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- d) valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- e) favorire in particolare la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 3 - Durata

- 1. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 2. L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 – Ammissione

- 1. L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura.
- 2. Possono aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
- 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 4. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
- 5. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati.
- 6. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
- 7. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà

o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

8. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
9. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 5- Diritti degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il **diritto** di:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) partecipare alle assemblee
 - c) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale
 - d) approvare e modificare lo statuto e i regolamenti
 - e) approvare i bilanci
 - f) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi
 - g) prendere visione dei libri sociali
1. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.
 2. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo.
 3. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
 4. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.
 5. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 5 bis- Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolte;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 6 – Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 7 – Assemblea dei soci

1. È il massimo organo dell'Associazione. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.
2. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale
5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
6. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
7. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista.
8. Quale Assemblea ordinaria:
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
 - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni
 - nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
9. Quale Assemblea straordinaria:
 - approva e modifica lo Statuto;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. È eletto dall'Assemblea Sociale.
2. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri compreso il Presidente.
3. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
4. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
6. Esso ha i seguenti ruoli e compiti:
 - mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - assegna gli incarichi di lavoro;

- approva i programmi di Attività;
 - approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
 - delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
 - delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
7. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.
 8. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
 9. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Art. 8 bis – Requisiti e incompatibilità dei membri del Consiglio Direttivo

1. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che ne condividono le finalità e intendono attivamente contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, senza alcuna distinzione basata sullo status lavorativo, professionale o economico.
2. Sono esclusi dalla carica i soggetti dichiarati legalmente incapaci o interdetti, nonché coloro che siano incompatibili secondo le normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, stabilire ulteriori criteri di idoneità o incompatibilità, purché in conformità con le norme del Codice del Terzo Settore

Art. 9 – Presidente

1. È eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti gli associati.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
3. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
4. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
5. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
6. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
7. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.
8. Predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.
9. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali
10. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;

- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per decadenza, a seguito del mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 11 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da quote associative annuali;
 - da donazioni, sponsorizzazioni, lasciti;
 - dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - da eventuali contributi pubblici;
2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.
1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 12 – Bilancio e rendicontazione

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere redatto e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Associazione assicura la massima trasparenza nella rendicontazione.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Deve tenere inoltre il registro dei

volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Art. 16 Disposizione varie e finali

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

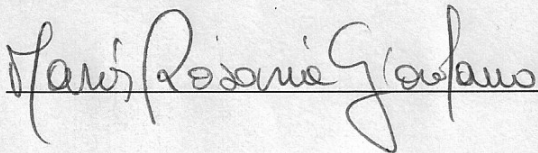
ELENCO SOCI FONDATORI

1. Cognome e Nome: GIORDANO MARIA ROSARIA

Codice Fiscale: GRDMRS72L73G813Q

Luogo e data di nascita: POMPEI (NA), 23/07/72

Firma:

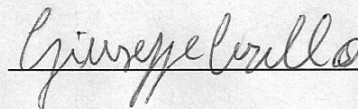


2. Cognome e Nome: CIRILLO GIUSEPPE

Codice Fiscale: CRLGPP08H19B077U

Luogo e data di nascita: BOSCOTRECASE (NA), 19.06.2008

Firma:

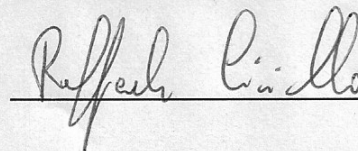


3. Cognome e Nome: CIRILLO RAFFAELE

Codice Fiscale: CRLRFL69P25B076D

Luogo e data di nascita: BOSCOREALE, 25/09/1969

Firma:

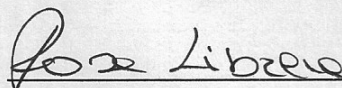


4. Cognome e Nome: LIBRERA ROSA

Codice Fiscale: LBRSSO91R66I483J

Luogo e data di nascita: SCAFATI 26/10/1991

Firma:

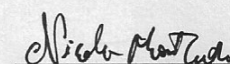


5. Cognome e Nome: MONTUORO NICOLA

Codice Fiscale: MNTNCL04E30L245V

Luogo e data di nascita: TORRE ANNUNZIATA 30/05/2004

Firma:



6. Cognome e Nome: COPPOLA ANNA MARIA

Codice Fiscale: CPPNMR47S63I377V

Luogo e data di nascita: SAN VALENTINO TORIO 23/11/1974

Firma:

Coppola Anna Maria

7. Cognome e Nome: CENDROWSKA AGNESKA KATARZYNA

Codice Fiscale: CNDGSZ76A53Z127S

Luogo e data di nascita: WROCLAW, POLONIA 13/01/1976

Firma:

Agneska Cendrowska